

*La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).*

## **Decisione nel caso 407/2010/BEH - Denunce relative a una proposta di direttiva di navigabilità**

Decisione

**Caso 407/2010/BEH - Aperto(a) il 24/03/2010 - Decisione del 23/11/2010 - Istituzione coinvolta** Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ( Risoluzione da parte dell'istituzione ) |

Il denunciante è una società tedesca attiva nel settore aeronautico. Una delle sue attività è la riparazione e la verifica delle cinture di sicurezza e delle reti di carico. Per garantire la navigabilità continua di un aeromobile, l'AESA emana direttive di navigabilità che gli operatori aerei devono soddisfare. Nel gennaio 2010, l'AESA ha pubblicato una proposta di direttiva di navigabilità (la "PAD") e ha invitato tutte le parti interessate a formulare osservazioni. La PAD, che si applica essenzialmente alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dorsale, indicava che l'AESA era venuta a conoscenza del fatto che alcuni organismi di manutenzione curavano la manutenzione o la riparazione di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta dorsale in violazione delle norme applicabili. La PAD prevedeva, fra l'altro, un divieto di installare attrezzature incompatibili con la direttiva, una volta entrata in vigore. Nel febbraio 2010, il denunciante, che era menzionato espressamente nella PAD, si è rivolto al Mediatore. Ha dichiarato che, decidendo di emanare la PAD, l'AESA aveva agito illegalmente, slealmente e arbitrariamente. A supporto della sua affermazione, il denunciante ha dichiarato quanto segue: l'AESA metteva in condizioni di svantaggio le imprese tedesche; la motivazione addotta era incorretta e infondata; e vi era il sospetto che la decisione fosse il risultato di pressioni esercitate con successo da lobby. Il denunciante ha chiesto che l'AESA revocasse la PAD o, in alternativa, esentasse il denunciante dall'applicazione della PAD. Il 24 marzo 2010, il Mediatore ha avviato un'indagine sulle denunce e richieste del denunciante.

Nel suo parere, l'AESA ha sostenuto che, quando aveva emanato la PAD, aveva seguito procedure standard che includevano la comunicazione della PAD alle parti interessate perché formulassero osservazioni. Non si poteva quindi ritenere che l'AESA avesse agito illegalmente, slealmente o arbitrariamente. L'AESA ha spiegato inoltre che aveva ritirato la proposta



nell'aprile 2010 e ha dichiarato che riteneva pertanto che la richiesta del denunciante fosse stata soddisfatta. In una conversazione telefonica con i servizi del Mediatore, il rappresentante del denunciante ha confermato di considerare la questione risolta con soddisfazione del denunciante.

In considerazione del ritiro della PAD da parte dell'AESA, e tenendo a mente il parere del denunciante secondo cui la questione era stata risolta con sua soddisfazione, il Mediatore ha ritenuto che l'AESA avesse risolto la questione e ha archiviato il caso.

## Il contesto della denuncia

1. Il denunciante è una società attiva nel settore aeronautico. Una delle sue attività è la riparazione e il controllo delle cinture di sicurezza e delle reti da carico, conformemente a un certificato di rilascio autorizzato rilasciato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea ("EASA") e approvato dall'autorità aeronautica tedesca, il Luftfahrtbundesamt ("LBA"). La sua denuncia riguarda la notifica di una proposta di emanazione di una direttiva sull'aeronavigabilità ("PAD") applicabile a determinati prodotti aeronautici.

2. Le direttive sull'aeronavigabilità ("AD") sono emanate dall'AESA sulla base del regolamento (CE) n. 216/2008 [1]. Conformemente all'allegato I, parte M.A.301, del regolamento (CE) n. 2042/2003 [2], il mantenimento dell'aeronavigabilità di un aeromobile deve essere garantito rispettando tutti gli AD applicabili. Di conseguenza, qualsiasi aeromobile cui si applica un AD può essere utilizzato solo in conformità ai requisiti di tale AD, salvo diversa indicazione dell'AESA, o concordato con l'autorità competente dello Stato in cui l'aeromobile è immatricolato.

3. Il 13 gennaio 2010 l'AESA ha pubblicato il PAD 10-010 (in prosieguo: il "PAD") e ha invitato tutti gli interessati a presentare osservazioni entro il 10 febbraio 2010. Il PAD si applica a "[a]lle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta del tronco, tutti i numeri di parte, installati su qualsiasi aeromobile, se sottoposti a manutenzione o riparazione" e riguarda un certo numero di costruttori che sono titolari di omologazione (E)TSO [3] autorizzati.

4. Lo sfondo della PAD è che l'AESA è venuta a conoscenza del fatto che alcune delle organizzazioni che mantengono o riparano le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta del tronco non erano in possesso di dati di manutenzione approvati [4]. Secondo la PAD, ciò era contrario all'articolo 145.A.45 dell'allegato II, parte 145, del regolamento (CE) n. 2042/2003. Il mancato possesso di tali dati potrebbe comportare la perdita della validità dell'approvazione (E)TSO e la proibizione dell'installazione di determinati prodotti negli aeromobili, in quanto la manutenzione o la riparazione improprie delle cinture di sicurezza potrebbe causare guasti al sistema e compromettere la sicurezza durante le turbolenze o le condizioni di atterraggio di emergenza.

5. Il PAD prevede che sia effettuata un'ispezione, al più tardi tre mesi dopo la data di rilascio



dell'AD, al fine di verificare se le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta del tronco siano mantenuti o riparati conformemente alle norme applicabili. Questa disposizione si applicava alle attrezzature del denunciante. Il PAD prevede inoltre la possibilità di sostituire i sistemi pertinenti con parti utilizzabili. Inoltre, dopo la data di entrata in vigore dell'AD, qualsiasi apparecchiatura installata deve soddisfare i requisiti di detto AD.

6. Il 1° febbraio 2010 il denunciante, espressamente menzionato nella PAD, si è rivolto al Mediatore e ha sollevato una serie di obiezioni. Le argomentazioni presentate si riflettono in una lettera non datata intitolata " *Osservazioni del Deutscher Aero Club all'EASA PAD n.: 10-010* ". Una copia della lettera è stata allegata alla denuncia.

## Oggetto dell'indagine

7. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha presentato le seguenti affermazioni e richieste:

Nel decidere di rilasciare la PAD, l'AESA ha agito illegalmente, ingiustamente e arbitrariamente. A sostegno della sua affermazione, il denunciante sostiene che l'AESA ha svantaggiato le imprese tedesche; il ragionamento utilizzato era errato e infondato; e c'era il sospetto che la decisione fosse il risultato di un'attività di lobbying di successo [5] .

L'AESA dovrebbe ritirare la PAD o, in alternativa, esentare il denunciante dalla domanda della PAD.

8. L'articolo 2, paragrafo 4, del suo statuto prevede che le denunce al Mediatore siano precedute da opportuni approcci preliminari. Nella sua lettera di richiesta del parere dell'AESA (cfr. paragrafo 14 infra), il Mediatore ha osservato che il denunciante non sembrava aver contattato l'AESA. Tuttavia, dato che le osservazioni presentate dal "Deutscher Aero Club", che fanno riferimento al denunciante per nome, sembrano esporre le preoccupazioni sostanziali sollevate dal denunciante nella sua presente denuncia, il Mediatore ha ritenuto che tale condizione fosse soddisfatta. Nella stessa lettera, il Mediatore ha inoltre osservato che l'attenzione dell'AESA non era stata attirata su tutte le argomentazioni del denunciante a sostegno della sua affermazione prima di ricevere la denuncia del denunciante. Il Mediatore ritiene tuttavia opportuno che all'AESA sia data la possibilità di esprimere un parere sulla denuncia nella sua interezza, anziché chiedere al denunciante di contattare l'AESA per quanto riguarda alcune di queste argomentazioni.

9. Nel suo parere (cfr. paragrafo 14 di seguito), l'AESA ha ritenuto che la condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, dello statuto del Mediatore *non fosse "completamente soddisfatta"* nel caso del denunciante. A sostegno della sua opinione, ha sottolineato che il denunciante non ha dato all'AESA la possibilità di rispondere alle sue osservazioni. Il denunciante si è rivolto al Mediatore prima del 12 aprile 2010, data in cui l'AESA ha pubblicato la sua risposta alle osservazioni ricevute sulla PAD. L'AESA ha inoltre sostenuto che il denunciante non si è avvalso della procedura di reclamo prevista dal suo codice di buone pratiche amministrative



("codice dell'AESA") [6] . Secondo l'AESA, lo scopo della consultazione relativa a una PAD è dare ai destinatari, nonché alle parti potenzialmente interessate, la possibilità di presentare osservazioni. Tuttavia, essa non sostituisce la procedura di reclamo. In considerazione del fatto che il denunciante non ha seguito la procedura di denuncia prevista dal codice dell'AESA, l'AESA ha ritenuto di non avere la possibilità di trattare le accuse del denunciante prima che quest'ultimo presentasse la sua denuncia al Mediatore. Secondo l'AESA, il denunciante non ha quindi adottato adeguati approcci amministrativi, come richiesto dall'articolo 2, paragrafo 4, dello statuto del Mediatore, prima di rivolgersi al Mediatore.

**10.** Il Mediatore ritiene che l'AESA si opponga a due questioni: i) la tempistica della denuncia al Mediatore, che ha preceduto la pubblicazione della risposta dell'AESA alle osservazioni ricevute sulla PAD, e ii) il fatto che il denunciante non si sia avvalso della procedura di reclamo, come previsto dal codice dell'AESA.

**11.** Per quanto riguarda la **prima questione** , il Mediatore ritiene che l'articolo 2, paragrafo 4, del suo statuto imponga implicitamente a un organo di avere un tempo sufficiente per reagire a un reclamo portato alla sua attenzione prima di poter esaminare una denuncia pertinente. Dato che il termine per la consultazione indicato nella PAD era il 10 febbraio 2010, si poteva sostenere che l'AESA non doveva adottare una posizione in merito al reclamo sollevato dal denunciante prima della scadenza di tale termine. Tuttavia, nella sua denuncia, il denunciante non solo ha contestato il merito della PAD, ma ha anche sostenuto che l'emissione della PAD stessa costituiva una cattiva amministrazione. A tal fine, e fatte salve le disposizioni contenute nella lettera del Mediatore all'AESA (v. punto 8 supra), il Mediatore ritiene che, per quanto riguarda la tempistica della denuncia, siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del suo statuto.

**12.** Per quanto riguarda la **seconda questione** , il Mediatore prende atto della procedura di denuncia prevista dall'articolo 27 del codice dell'AESA. In base a tale procedura, qualsiasi presunta violazione delle norme e dei principi enunciati nel codice dell'AESA può essere oggetto di un reclamo al quale l'AESA risponde entro due mesi dal ricevimento. Entro un mese dal ricevimento della risposta dell'AESA, un denunciante può presentare una richiesta di riesame al direttore esecutivo dell'AESA. Il direttore esecutivo risponde entro un mese dal ricevimento di tale richiesta. L'articolo 27, paragrafo 6, del codice stabilisce che "*[I]e braci del pubblico hanno anche il diritto di presentare tali denunce al Mediatore europeo (...)*". Il codice riconosce quindi espressamente che i denunciati possono scegliere tra presentare la loro denuncia all'AESA o al Mediatore.

**13.** Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che la presente denuncia sia ricevibile.

## L'inchiesta

**14.** La denuncia è stata trasmessa per parere al direttore esecutivo dell'AESA. Il parere dell'AESA è stato trasmesso al denunciante con un invito a presentare osservazioni entro il 31 agosto 2010. Non sono pervenute osservazioni entro tale data o successivamente. In una



conversazione telefonica con i servizi del Mediatore il 1° ottobre 2010, il rappresentante del denunciante ha espresso il suo parere sul parere dell'AESA.

## **Analisi e conclusioni del Mediatore**

### **Osservazioni preliminari**

**15.** Tenuto conto del loro nesso di fatto, è opportuno esaminare congiuntamente l'asserzione e la richiesta del denunciante.

#### **A. L'asserzione e la richiesta del denunciante**

##### **Argomenti presentati al Mediatore**

**16.** Nella sua denuncia, il denunciante ha sostanzialmente presentato le seguenti argomentazioni a sostegno della sua affermazione e della sua affermazione:

- I prodotti mantenuti e riparati conformemente alle norme nazionali fino al 1° aprile 2009, data in cui il regolamento (CE) n. 2042/2003 è entrato pienamente in vigore in Germania, dovrebbero essere esentati dalla PAD;
- L'AESA non ha suffragato la sua affermazione, che il denunciante ritiene ingiustificata e arbitraria, di non possedere dati di manutenzione approvati. Il denunciante ha dichiarato di essere in possesso di un certificato di rilascio autorizzato EASA modulo 1, approvato dall'LBA, nonché di un certificato di approvazione ai sensi della parte 145. Inoltre, non vi erano mai stati reclami sulla qualità dei prodotti in questione e le affermazioni dell'AESA avrebbero dovuto essere confermate da un esperto indipendente;
- La PAD riguarda esclusivamente le società di manutenzione tedesche e quindi le discrimina. Le società pertinenti con sede in altri Stati membri, che potrebbero non essere in possesso di dati di manutenzione approvati, non sono elencate nella PAD;
- Il PAD avrebbe un impatto economico importante sugli operatori tedeschi e porterebbe a una possibile perdita fino a 1 milione di EUR e a molti posti di lavoro.

In tale contesto, il denunciante ha affermato che, nel decidere di rilasciare la PAD, l'AESA ha agito illegalmente, ingiustamente e arbitrariamente. Il denunciante ha sostenuto che l'AESA dovrebbe ritirare la PAD o, in alternativa, esentarla dalla domanda della PAD.

**17.** Nel suo parere, l'AESA ha dichiarato di aver seguito, con l'emissione della PAD, la procedura standard, che comprendeva la presentazione del PAD alle parti interessate per osservazioni. L'AESA non poteva, pertanto, essere considerata come aver agito in modo illegittimo, ingiusto o arbitrario. L'AESA ha inoltre sottolineato che la PAD non costituisce una decisione vincolante. Di conseguenza, i destinatari non erano obbligati a rispettarla. Né ha creato obblighi per le altre parti interessate. Lo scopo della procedura di consultazione era



quello di consentire all'AESA di prendere in debita considerazione le opinioni delle parti esterne interessate e di modificare di conseguenza il suo approccio, se ritenuto giustificato.

**18.** L'AESA ha inoltre spiegato di aver ritirato il PAD mediante la " *dichiarazione di recesso PAD 10-010* ", datata 12 aprile 2010. Il PAD è stato sostituito da un "Bollettino informativo sulla sicurezza" che mette in evidenza la natura illegale di determinati interventi di manutenzione. L'AESA ha concluso affermando di ritenere che il ritiro del PAD soddisfacesse la richiesta del denunciante.

**19.** In una conversazione telefonica con i servizi del Mediatore il 1° ottobre 2010, il rappresentante del denunciante ha dichiarato di ritenere che la questione fosse stata risolta con soddisfazione del denunciante.

## **Valutazione del Mediatore**

**20.** Il Mediatore ritiene che, ritirando la PAD, l'AESA abbia soddisfatto la richiesta del denunciante. In considerazione del ritiro della PAD e tenuto conto del parere del denunciante secondo cui la questione è stata risolta in modo soddisfacente, il Mediatore ritiene che l'AESA abbia risolto il caso.

## **B. Conclusioni**

Sulla base della sua indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente conclusione:

**L'AESA ha risolto il caso con soddisfazione del denunciante.**

Il denunciante e l'AESA saranno informati di tale decisione.

P. Nikiforos Diamandouros

Fatto a Strasburgo il 23 novembre 2010

[1] Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU 2008, L 79, pag. 1).

[2] Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, relativo al mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché all'approvazione delle organizzazioni e del personale addetto a tali compiti (GU 2003, L



315, pag. 1).

[3] (E)TSO sta per "European Technical Standard Order".

[4] L'articolo 145.A.45, lettera b), della parte 145 (allegato II del regolamento (CE) n. 2042/2003) fornisce la seguente definizione di dati di manutenzione: " *Ai fini della presente parte, i dati di manutenzione applicabili sono i seguenti:*

- 1. Qualsiasi requisito, procedura, direttiva operativa o informazioni applicabili emessi dall'autorità responsabile della sorveglianza dell'aeromobile o del componente;*
- 2. Qualsiasi direttiva applicabile sull'aeronavigabilità emanata dall'autorità responsabile della sorveglianza dell'aeromobile o del componente;*
- 3. Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, rilasciate dai titolari di certificati di omologazione, dai titolari di certificati di omologazione supplementari, da qualsiasi altra organizzazione tenuta a pubblicare tali dati dalla parte 21 e, nel caso di aeromobili o componenti di paesi terzi, i dati di aeronavigabilità richiesti dall'autorità responsabile della sorveglianza dell'aeromobile o del componente;*
- 4. Qualsiasi norma applicabile, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le pratiche standard di manutenzione riconosciute dall'Agenzia come una buona norma per la manutenzione;*
- 5. Qualsiasi dato applicabile rilasciato a norma della lettera d) "*

[5] Il Mediatore comprende che, facendo riferimento alle attività di lobbying, il denunciante suggerisce che l'AESA ha agito in modo errato, su iniziativa di un terzo che potrebbe avere un interesse nella PAD.

[6] Per il testo del codice dell'AESA, vedere:

[http://easa.europa.eu/ws\\_prod/g/doc/Agency\\_Mesures/Agency\\_Decisions/2009/ED%20Decision%202009\\_078\\_E%](http://easa.europa.eu/ws_prod/g/doc/Agency_Mesures/Agency_Decisions/2009/ED%20Decision%202009_078_E%20)

[Link]